

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

**OGGETTO: RICORSO AVVERSO ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE
VERBALE N° / DEL
VEICOLO TARG.**

I sottoscritti:

- nato a **NAPOLI** il / / , **C.F.** e residente in
alla **VIA n°** – , nella qualità di proprietario del veicolo targ. ;
- nato a **NAPOLI** il / / , **C. F.** nella qualità di conducente;
domiciliati elettivamente in – Na, alla via n°, presso lo Studio Legale che li
rapp.ta e difende in virtù di mandato a margine del presente ricorso.

Il sottoscritto difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e
176 2° comma c.p.c. come introdotto e modificato dalla legge 80/05, di voler
ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri
provvedimenti al n° di fax e di e-mail .

A norma e per gli effetti di legge, propone opposizione avverso il verbale n°

DEL / / così identificato ed allegato agli atti:

VERBALE N° /

VIOLAZIONE DEL / /

PER COMPLESSIVE EURO ,

Decurtazione punteggio: 10

NOTIFICATO IL / /

PREMESSO

- Che il Servizio di Polizia Municipale di Napoli ha proceduto a notificare
in data / / il verbale N° / del / / al sig. nella qualità di proprietario
del veicolo;
- Che il verbalizzante ha elevato l'infrazione nella località di Napoli, in
Piazza della Repubblica, senza specificare a quale altezza civica;
- Che la Polizia Municipale, ha proceduto a notificare l'accertamento di
infrazione di cui all'oggetto, trascritto su di un foglio affermando che lo stesso è
conforme al verbale originale;
- Che tale foglio o trascrizione non rappresenta l'effettiva conformità all'atto
originale perché in esso non sono riportati: la qualifica del verbalizzante, il

numero civico all'altezza del quale fu commessa l'infrazione, il modello di veicolo, dati che sull'originale verbale dovrebbero essere giuridicamente riportati per la sua validità.

- Che lo stesso ha riportato sul verbale la violazione del codice della strada e la decurtazione dei punti senza contestazione immediata con motivazione generica e priva di ogni fondamento e di presupposti;

- Che il veicolo suindicato, nelle circostanze di tempo e di luogo contestate, era condotto dal sig. .

- Che la circostanza addebitata al ricorrente conducente, ossia di stare alla guida del veicolo usando il cellulare non risponde assolutamente al vero, in quanto lo stesso non ha effettuato né quantomeno utilizzato il cellulare mentre era alla guida dell'auto nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal verbalizzante. Si precisa, altresì, alla S. V. Ill.ma che entrambi i ricorrenti sono rispettosi del codice della strada facendo esclusivo uso di apparecchio auricolare alla guida dello autoveicolo.

- Tanto premesso, gli istanti, come sopra dom.ti, rapp. ti e difesi, ricorrono avverso il predetto accertamento non solo per difetto di conformità, per illegittimità e per **VIOLAZIONE DELLA LEGGE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI- CARENZA DI ISTRUTTORIA E MANCATA COMPARAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO CON QUELLO PRIVATO**

ma anche per i seguenti motivi:

DIFETTO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL VERBALE

1) Andava notificato anche l'originale verbale firmato dal verbalizzante;

2) Il verbalizzante non ha specificato nel verbale l'altezza civica dove è stata Elevata l'infrazione, né la direzione di percorrenza, né il modello del veicolo e né la direzione di percorrenza, **“elementi essenziali”** la cui mancanza provoca la nullità del verbale.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 200 CDS E 384 REG CDS

3) il verbalizzante giustifica l'omissione della contestazione immediata dall'impossibilità di intimare l'alt frontalmente. Evidentemente lo stesso era molto lontano dal posto di accertamento. Tale circostanza lascia dubbi sulla sicura percezione dell'uso del telefonino da parte del conducente il veicolo in oggetto.

La Cassazione afferma che l'efficacia di piena prova (fino a querela di falso) del verbale di accertamento "non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accertamento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano potuto dar luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi di quanto attestato dal pubblico ufficiale, concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetto in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante" (Cass. 10.04.1999 n.3522).

Ebbene l'omessa contestazione immediata della violazione impedisce un controllo obbiettivo e rigoroso, affidandosi ad una mera "percezione sensoriale" di pochi centesimi di secondo; con la conseguenza che la predetta omissione è inidonea ad incidere sull'efficacia probatoria dell'atto di accertamento.

Pertanto nel caso di specie, il ricorrente conducente non usava un cellulare alla guida dell'auto, né può ritenersi attendibile la circostanza contestata considerato la distanza del verbalizzante dall'auto. Si applica la regola tratta dall'art. 23 L. n. 689/1981, per cui "ogni incertezza sulla realizzazione della fattispecie descritta dalla norma sanzionatrice ridonda a danno dell'amministrazione, su cui incombe l'onere di fornire la prova" (Cass. 27/01/98 n. 772). Conseguentemente, il verbale di accertamento in oggetto è nullo.

Con il presente atto, l'istante propone altresì richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, stante la assoluta notoria difficoltà di ripetizione delle somme pagate nei confronti degli enti pubblici.

RISARCIMENTO DANNI

Gli istanti hanno subito, oltre ad un danno patrimoniale, anche un danno morale inteso come patema che influenza negativamente la sfera dell'individuo, e che si

riflette in maniera più o meno incisiva sul modo di agire e di fare della persona , costretta ad assumere atteggiamenti diversi da quelli soliti e ad adottare modelli esistenziali non previsti. Tale danno è risarcibile perché ricade nella clausola generale di responsabilità ex art. 2043 c.c., la quale non tutela solamente il lucro cessante ed il danno emergente, ma anche limitazioni, disagi e sacrifici conseguenti all'altrui illecito (Cass. 27/07/1998 n°4779);

Per inciso, si tratta di decisione rilevante nel contesto del presente del giudizio, avendo dovuto il ricorrente affrontare gli ingenti costi di costituzione dinnanzi a questo Ufficio, per contestare una domanda palesemente infondata.

Tanto premesso, per tutti i motivi suindicati, gli istanti come sopra rapp.ti, dom.ti e difesi

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice Adito, voglia previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 23 L. 689/81:

- 1) sospendere il provvedimento impugnato;
- 2) nel merito, dichiarare nullo o comunque annullare l'atto impugnato con ogni provvedimento conseguenziale, per i motivi sovraesposti.
- 3) condannare, il Comando di Polizia Municipale del Comune di Napoli al pagamento in favore dei ricorrenti della somma che sarà accertata in corso di causa, per il danno arrecato, ed al risarcimento di tutti i danni personali, patrimoniali e non patrimoniali, documentati e non od a quella minore o maggiore somma che l'adito Giudice riterrà giusta ed equa, interessi e rivalutazione monetaria il tutto nei limiti di competenza per valore dell'Adito Magistrato;
- 4) condannare il convenuto, alle spese tutte di giudizio ed onorari di difesa con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.
- 5) In via subordinata, denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di nullità del verbale, dichiarare nullo o comunque annullare la sanzione accessoria ossia la decurtazione dei 5 punti con ogni provvedimento conseguenziale, per i motivi sovraesposti.

In via istruttoria,

Con la più ampia riserva di ogni altra azione richiesta ed eccezione che la condotta processuale avversaria rendesse necessaria, ivi compresa quella di depositare denuncia/querela all'A.G. competente ove si ravvisassero in corso di causa gli estremi di reati o di negligenza, colpa e/o inosservanza di leggi e/o di regolamenti da parte del convenuto.

Si producono in giudizio:

- Copia Verbale n° in data / / ;
- Busta del verbale;

S. / .